

STATUTO DEL COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO (AV)

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.34 DEL 05/07/2001 – VISTATA DAL CORECO DI AVELLINO IN DATA 17/07/2001 PROT. 1854 –

ENTRATO IN VIGORE A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DAL 16/08/2001 AL 15/09/2001

INDICE

- Art .1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Partecipazione all'istituzione del Parco Nazionale dei Monti Picentini
- Art. 4 - Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 5 - Territorio e sede comunale
- Art. 6 - Albo Pretorio
- Art. 7 - Stemma e Gonfalone
- Art. 8 - Servizi Sociali
- Art. 8 bis – Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate – coordinamento degli interventi
- Art. 9 - Assetto ed utilizzazione del Territorio
- Art. 10 - Sviluppo economico
- Art. 11 - Salvaguardia dell'ambiente

TITOLO I ORGANI DI GOVERNO

- Art .12 – Organi
- Art. 13 – Consiglio Comunale – Incompatibilità –
- Art. 13 bis – Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente
- Art. 14 – Competenze e attribuzioni
- Art. 15 – Funzionamento – Sessioni – Convocazione – Presidenza
- Art. 15 bis – Prerogative delle minoranze consiliari
- Art. 16 – Commissioni Consiliari
- Art. 16 bis – Commissioni d'indagine
- Art. 17 – Attribuzioni delle Commissioni Consiliari
- Art. 18 – Consiglieri – Dimissioni
- Art. 18 bis – Decadenza – Surrogazione
- Art.18 ter – Il Consigliere Anziano
- Art. 19 – Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 20 – Gruppi Consiliari
- Art. 21 - Giunta Comunale
- Art. 22 – Nomina della Giunta
- Art. 23 – Composizione e presidenza
- Art. 24 – Funzionamento della Giunta
- Art. 25 – Attribuzioni
- Art. 25 bis – Cessazione dalla carica di assessore
- Art. 26 – Deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 27 – Il Sindaco
- Art. 28 – Competenze del Sindaco
- Art. 29 – Deleghe ed incarichi
- Art. 30 – Attribuzioni di organizzazione
- Art. 30 bis – Cessazione dalla carica di Sindaco

- Art. 31 – Vicesindaco
Art. 31 bis - Mozione di sfiducia

TITOLO II
UFFICIE PERSONALE

CAPO I - UFFICI

- Art. 32 – Principi strutturali ed organizzativi
Art. 33 – Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 34 – Regolamento degli uffici e dei servizi

CAPO II -PERSONALE DIRETTIVO

- Art. 35 – Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 36 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
Art. 37 – Collaborazioni esterne

CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE

- Art. 38 – Il Segretario Comunale
Art. 39 – Funzioni del Segretario Comunale
Art. 40 – Vicesegretario

TITOLO III-SERVIZI

- Art. 41 – Forme di gestione
Art. 42 – Gestione in economia
Art. 43 – Azienda Speciale
Art. 44 – Concessioni di servizi
Art. 45 – Istituzione
Art. 46 – Il Consiglio di Amministrazione
Art. 47 – Il Presidente
Art. 48 – Il Direttore
Art. 49 – Revoca
Art. 50 – Società con presenza di capitale locale
Art. 51 – Gestione associata dei servizi e delle funzioni

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

- Art. 52 – Principi e criteri
Art. 53 – Revisore dei conti
Art. 54 – Controllo di gestione

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

- Art. 55 – Organizzazione sovracomunale

CAPO II
FORME COLLABORATIVE

- Art. 56 – Principio di cooperazione
Art. 57 – Convenzioni
Art. 58 – Consorzi
Art. 58 bis – Unioni di Comuni

Art. 59 – Accordi di programma

TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 60 – Partecipazione

Art. 60 bis – Consiglio Comunale dei ragazzi

CAPO I ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 61 – Principi generali

Art. 62 – Associazioni

Art. 62 bis – Volontariato

Art. 63 – Organismi di partecipazione

Art. 64 – Incentivazione

CAPO II MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 65 – Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 66 – Istanze

Art. 67 – Petizioni

Art. 68 – Proposte

Art. 69 – Partecipazione alle commissioni

Art. 69 bis – Forme di consultazione della popolazione

CAPO III REFERENDUM – DIRITTO DI ACCESSO

Art. 70 – Referendum

Art. 71 – Effetti del referendum

Art. 72 – Diritto di accesso

Art. 73 – Diritto di informazione

CAPO IV TUTELA CIVICA

Art. 74 – Commissione Civica

Art. 74 bis – Pari opportunità

TITOLO III FUNZIONE NORMATIVA

Art. 75 – Statuto

Art. 76 – Regolamenti

Art. 77 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 78 – Ordinanze

Art. 79 – Entrata in vigore.

ART. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di S.Lucia di Serino è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
4. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonomia

iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

5. Il Comune riconosce tra i propri obiettivi la risoluzione del fenomeno dell'emigrazione operando a favore del rientro degli emigranti e del consolidamento dei loro legami con il paese natio.

ART. 2- Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico- turistico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica-turistica, pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva alla persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

ART. 3- Partecipazione all'istituzione del Parco Nazionale dei Monti Picentini

1. Il Comune di S.Lucia di Serino, nel perseguire l'attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente attraverso la salvaguardia dei caratteri naturali ed economici del territorio, aderisce alla istituzione del Parco Nazionale dei Monti Picentini e promuove iniziative finalizzate alla sua realizzazione.

ART. 4 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Campania, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equi ordinazioni, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

ART. 5- Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti borgate: Moscati, S.Rocco, Simeoni, Cupalonga e Cisterna, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq 3,78 confinante con i Comuni di Serino, S.Michele di Serino, S.Stefano del Sole e Volturara.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella Piazza S. Giuseppe Moscati.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare

ART. 6- Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare al Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 7- Stemma e Gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di S.Lucia di Serino.
2. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone che sono quelli storicamente in uso e graficamente rappresentati dal materiale fotografico allegato.
3. Eventuali modifiche dello stemma saranno deliberate dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.
4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da chi ne fa le veci, si può esibire il gonfalone osservando le norme del D.P.C.M. del 03/06/1985.

ART. 8- Servizi Sociali

1. Il Comune concorre all'edificazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, capace di affrontare ogni forma di bisogno e di disagio sociale. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative alla organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. Esso opera per l'attuazione di un efficiente servizio di protezione sociale a favore della persona e di supporto alla famiglia, articolando l'assistenza con particolare riferimento ai bisogni degli anziani, alla tutela della maternità, dei minori, degli inabili, invalidi ed handicappati, dei tossicodipendenti, degli immigrati, degli ex-detentuti, dei non abbienti e degli emarginati in genere, anche attraverso l'istituzione di ambulatori e consultori.
2. Il Comune persegue, attraverso la promozione di azioni positive, la piena realizzazione dei principi di parità giuridica, economica e sociale dei cittadini e di pari opportunità tra i sessi.
3. Il Comune provvede ad organizzare ed erogare i servizi personali concernente l'assistenza scolastica, la realizzazione del diritto allo studio, all'istituzione di scuole materne ed all'assolvimento dei compiti in materia di istruzione fissati da leggi dello Stato, provvedendo all'edilizia scolastica di competenza ed ai relativi servizi di gestione.
4. Al Comune spettano le funzioni concernenti la prevenzione, l'assistenza sanitaria al fine della promozione, del mantenimento e del recupero dello stato di benessere fisico e psichico del cittadino, nonché l'igiene pubblica e l'assistenza veterinaria. Il Comune esercita le funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.

ART. 8 Bis- Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate – coordinamento degli interventi.

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 05/02/1992 n. 104 nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo N. 267/2000, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

ART. 9-Aspetto ed utilizzazione del Territorio

1. Il Comune provvede alla pianificazione urbanistica alla gestione del territorio comunale ed alla disciplina edilizia.
2. A tal fine gli strumenti urbanistici dovranno avere particolare riguardo alle esigenze di valorizzazione e salvaguardia del territorio comunale secondo le vigenti normative regionali e statali. Promuove lo sviluppo dell'edilizia cooperativa, localizza interventi di edilizia residenziale pubblica assegnando alloggi ed attua politica di conservazione e recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato al fine di assicurare il diritto all'abitazione a tutti i cittadini.
3. Realizza strutture, opere pubbliche ed interventi infrastrutturali distribuendole, in maniera equa e razionale, in rapporto alle esigenze ed alle caratteristiche del territorio comunale in tutte le sue articolazioni.
4. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dalla pianificazione urbanistica.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità secondo le vigenti leggi in materia di protezione civile.
6. Disciplina la circolazione e la segnaletica inerente al corso pubblico ed alla viabilità comunale.

ART. 10- Sviluppo Economico

1. Il Comune incentiva la politica dei servizi, disciplina e coordina le attività commerciali mediante la redazione di piani per

lo sviluppo del commercio, promuove le iniziative fieristiche ed annonarie e favorisce l'organizzazione efficiente e razionale dell'apparato distributivo, al fine prevalente dell'assistenza degli utenti e della tutela dei consumatori, anche attraverso la vigilanza dei prezzi amministrati e la disciplina degli orari.

2. Tutela e valorizza lo sviluppo dell'artigianato e dell'agricoltura. Promuove e potenzia le imprese artigiane e diretto-coltivatori, favorendone l'ammodernamento. Promuove le attività turistiche, incentivando la realizzazione di attrezzature ed impianti.
3. Concorre allo sviluppo ed al sostegno dell'economia locale anche attraverso l'adozione e l'attuazione dei piani per gli insediamenti produttivi, destinati alla realizzazione degli impianti di carattere artigianale, commerciale, turistico.
4. Provvede alla gestione ed alla valorizzazione dei beni comunali e di uso civico.

ART. 11- Salvaguardia dell'ambiente

1. Il Comune, nei limiti delle proprie competenze, adotta ogni misura atta a proteggere la natura, a tutelare e valorizzare il verde, a conservare e difendere l'ambiente comunale, salvaguardandolo contro ogni forma di degrado, a sviluppare le risorse territoriali, culturali ed ambientali, attuando piani, servizi ed infrastrutture per la difesa del suolo e del sottosuolo, per la tutela idrogeologica, per la tutela del patrimonio boschivo e forestale e per rilevare ed eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, in funzione di una sempre più alta qualità della vita.
2. Il Comune concorre a garantire, di concerto con gli altri soggetti istituzionali, il diritto della salute, con particolare riferimento al momento della prevenzione, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con speciale riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla protezione della maternità, dell'infanzia e della terza età.

TITOLO I

ORGANI DI GOVERNO

ART. 12- Organi

1. Sono organi di governo del Comune: Il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

ART. 13- Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da dodici Consiglieri.
2. L'elezione del consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
3. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

ART. 13 bis- Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente

1. Entro 90 giorni dall'avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Il documento, contenente tali linee programmatiche, è messo a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale. All'uopo, il Sindaco darà, agli stessi Consiglieri, apposita comunicazione.
3. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso la formulazione d'indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive. Gli emendamenti devono essere presentati almeno 48 ore prima dell'adunanza.
4. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del consiglio.
5. Nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale gli adeguamenti delle linee programmatiche. Il documento contenente tali adeguamenti è messo a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale. All'uopo il Sindaco darà agli stessi consiglieri apposita comunicazione.

Il Consiglio concorre all'adeguamento delle linee programmatiche attraverso la formulazione di indicazioni, emendamenti e direttive. Gli emendamenti devono essere presentati almeno 48 ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio Comunale partecipa alla verifica delle linee programmatiche in apposita seduta consiliare, convocata dal Sindaco entro il 30 dicembre di ogni anno. In tale seduta il sindaco relazionerà sullo stato di attuazione delle medesime linee programmatiche

6. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 14- Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) Gli Statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, *il rendiconto, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) Le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) L'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) L'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e dei servizi;
 - g) Gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) La contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) Le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura dei beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari.
 - m) La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla Legge;
2. Svolge le sue funzioni conformandosi ai principi, ai criteri alle modalità e ai procedimenti stabiliti dallo Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Fissa negli atti fondamentali di cui al 1° comma gli obiettivi politico amministrativi a cui deve uniformarsi l'attività dell'ente. Esercita il controllo sugli organi e sui soggetti per la verifica dell'azione svolta secondo le modalità e i procedimenti previsti nelle norme regolamentari.

ART. 15-Funzionamento - Sessione – Convocazione – Presidenza

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento da adottarsi entro 180 giorni dall'approvazione dello Statuto.
2. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
3. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione

e strumenti urbanistici,

4. Sono sessioni straordinarie le altre
5. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre.
6. Il Consiglio Comunale può essere convocato in seduta d'urgenza in caso di calamità naturali o altri gravi avvenimenti, con avvisi notificati 24 ore prima o ad horas.
7. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento. In caso di impedimento o assenza del Sindaco, la presidenza del Consiglio dovrà essere assunta dal Consigliere anziano, qualora il vice sindaco e l'assessore più anziano di età siano scelti tra i non consiglieri.

ART. 15 Bis- Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.
2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.
3. Spetta, altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

ART. 16-Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali. Le Commissioni permanenti sono tre e si devono occupare dei seguenti settori:
 - a) bilancio e sviluppo economico;
 - b) Urbanistica e lavori pubblici;
 - c) Affari Istituzionali, Amministrativi e Sociali.

Le stesse sono organi consultivi e propositivi per qualsiasi questione di interesse generale da sottoporre al Consiglio. Per le questioni riguardanti gli strumenti urbanistici, il programma delle opere pubbliche, il bilancio di previsione ed il rendiconto, la convocazione è obbligatoria.

2. Le Commissioni sono nominate con criterio proporzionale garantendo la partecipazione delle minoranze
3. Le Commissioni possono sentire il Sindaco, Assessori, organismi associativi, Funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

ART. 16 bis-Commissioni d'indagine

1. Il consiglio comunale su proposta motivata avanzata per iscritto da almeno un quinto dei componenti, può istituire al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. Le commissioni sono composte da cinque consiglieri, eletti nel rispetto del criterio proporzionale, assicurando la presenza di ogni gruppo.
3. La commissione elegge nel suo seno il presidente ed il segretario.
4. La commissione svolge la sua attività collegialmente ed ha accesso agli atti del comune che sono direttamente oggetto dell'indagine e ad ogni altro connesso del quale l'Ente disponga o che abbia la possibilità di acquisire.

Può sentire il Direttore Generale, ove nominato, il Segretario Comunale e i

Responsabili degli Uffici e dei Servizi e i dipendenti comunali.

La commissione si riunisce per determinazione del presidente che procede alla convocazione in via informale.

Le riunioni sono valide se risulta presente almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei votanti. I lavori della commissione di indagine si concludono con la presentazione al

consiglio, entro il termine stabilito all'atto della costituzione, di apposita relazione. I commissari dissenzienti possono presentare proprie relazioni. Le relazioni devono essere depositate presso la segreteria dell'ente e messe a disposizione dei consiglieri. Esse sono sottoposte all'esame del consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti in apposita seduta da tenersi nel termine perentorio di venti giorni dall'avvenuto deposito.

5. La commissione riferisce al consiglio sull'esito dell'indagine effettuata, richiedendo al Sindaco apposita convocazione dello stesso.
6. Il regolamento stabilisce le norme per l'esercizio dei poteri e per il funzionamento delle commissioni d'indagine.

ART. 17-Attribuzioni delle Commissioni Consiliari

1. Compito delle Commissioni temporanee o speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
2. Assume la presidenza della Commissione il componente della maggioranza più anziano di età.
3. Il Presidente stabilirà il calendario delle riunioni e delle procedure per l'esame degli argomenti.
4. Il Presidente relazionerà al Consiglio sul risultato dei lavori.

ART. 18- Consiglieri – Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio, a norma delle vigenti leggi.

ART. 18 bis-Decadenza – Surrogazione

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.
2. I Consiglieri Comunali che non intervengono senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi della vigente normativa a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 18 ter- Il Consigliere Anziano

1. Il Consigliere Anziano è il Consigliere Comunale che ha ottenuto la cifra elettorale individuale più alta con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. In caso di parità di voti, il più anziano di età.

ART. 19-Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri hanno diritto d' iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.
4. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli Uffici e Servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5. Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo sono formulate per iscritto e firmate dai consiglieri presentatori .
6. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. La risposta è data, di norma, nella prima adunanza del Consiglio che si tiene entro il termine di cui sopra. Nel caso in cui, entro il termine predetto, non si tengano adunanze del Consiglio, la risposta è data per iscritto. Se il Consigliere interessato lo richiede, l'interrogazione e la risposta sono comunicate per riassunto al consiglio, alla prima adunanza, nel corso della trattazione delle interrogazioni.

7. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha il diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.

Essi sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge

ART. 20-Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppo non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
3. E' istituita, presso il Comune, la conferenza dei capigruppo.
4. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale.
5. I Capigruppo Consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.
6. Ai Capigruppo Consiliari è consentito ottenere, senza alcuna formalità e, gratuitamente, una copia di tutta la documentazione inerente gli atti del Comune per l'espletamento del proprio mandato.
7. I gruppi consiliari, hanno diritto ad un locale ubicato nella sede comunale, messo a disposizione dal Sindaco, per l'esercizio del proprio mandato.

ART. 21-Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa. Collabora con il Sindaco.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro delle linee programmatiche ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

ART. 22-Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella 1° seduta successiva all'elezione.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge e dallo Statuto.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al terzo grado del Sindaco.
4. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

ART. 23-Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero 4 assessori, compreso il Vice Sindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, nel numero massimo di 2. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative.

ART. 24-Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

ART. 25-Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle

competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco all'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E', altresì, competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.
5. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio

ART. 25 bis-Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione che deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

ART. 26-Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle Leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 27-II Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione dell'Ente. Il Sindaco ha la rappresentanza legale del Comune anche in giudizio, sia come attore che come convenuto.
3. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.
4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
5. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.
6. Il Sindaco esercita anche le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di Leggi
7. Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
8. Il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo le elezioni, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".
9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

ART. 28-Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal

regolamento.

2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
3. Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
4. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
6. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
7. Il Sindaco indice i referendum comunali.
8. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.
9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
10. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
11. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

ART. 29-Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di delegare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti con tingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco – anche dopo aver rilasciato delega – può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
9. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

11. Non è consentita la mera delega di firma.

ART. 30-Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri provvede alla convocazione;
- b) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo Consiliari, secondo la disciplina Regolamentare;
- c) esercita i poteri di Polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle Leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto proprio la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- f) quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai compiti attribuitigli dalla Legge.

ART. 30 bis-Cessazione dalla carica di Sindaco

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Nei casi previsti dal 1° comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
4. Il Sindaco presenta le dimissioni in forma scritta o orale nel corso di una seduta del Consiglio. Lo stesso può, tuttavia, rassegnare il mandato mediante una lettera di dimissioni indirizzata al Consiglio ed acquisita al protocollo dell'Ente.
5. Trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio o dall'acquisizione al protocollo dell'Ente della lettera di dimissione, le stesse diventano efficaci ed irrevocabili e danno luogo allo scioglimento del Consiglio ed alla conseguente decadenza del Sindaco e della Giunta. Di tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto affinché questi adotti i conseguenti provvedimenti per la nomina di un Commissario..
6. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta

ART. 31-Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco secondo la Legge e lo Statuto, sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del D. Leg.vo n. 267/2000.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età
3. Il vice-sindaco e l'assessore più anziano di età, qualora siano scelti tra i non consiglieri, non possono ricoprire la carica di presidente del consiglio comunale.

ART. 31 bis-Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive
e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione
3. Nel caso in cui la mozione di sfiducia viene approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO II

UFFICIE PERSONALE

CAPO I- UFFICI

ART. 32-Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione delle responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 33-Organizzazione degli Uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base delle individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificando la corrispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il migliore soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 34-Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il segretario comunale e gli organi amministrativi
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Segretario e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto da apposito regolamento anche mediante ricorso ad apposite strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

ART. 35-Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Le funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate dal vigente regolamento.

ART. 36-Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Sindaco nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può **decretare**, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. Il Sindaco, nel caso di vacanza del posto o per gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal

regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi della vigente normativa.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 37-Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 38-II Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

ART. 39 -Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Il Segretario Comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni di Giunta soggette a controllo nei casi previsti dalle leggi.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente ed esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.
6. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e/o servizi e ne coordina l'attività.

ART. 40-Vicesegretario

Un Funzionario direttivo, in possesso di laurea in giurisprudenza o titoli equipollenti, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, è incaricato di funzioni vicarie od ausiliarie del segretario Comunale da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

TITOLO III

SERVIZI

ART. 41-Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritti di privativa del Comune, ai sensi di Legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società, anche con presenza di capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, anche per organizzazioni locali legalmente costituite, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

ART. 42-Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti

ART. 43-Azienda Speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposto Statuto e dai propri Regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale.

ART. 44-Concessioni di servizi

Il Consiglio Comunale può deliberare la concessione di pubblici servizi solo nel caso in cui sussistono, e tutti insieme, particolari ragioni di ordine tecnico, economico e di opportunità sociale ed è subordinata alla esistenza ed alla permanenza di condizione di assoluta trasparenza patrimoniale e reddituale del concessionario.

ART. 45-Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e la dotazione di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il Regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

ART. 46-II Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. Il Regolamento disciplina il numero, gli ulteriori eventuali requisiti specifici richiesti ai
3. componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
4. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

ART. 47-II Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 48- Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato **dal Sindaco** con le modalità previste dal Regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

ART. 49-Revoca

1. Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione delle Aziende e delle Istituzioni, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

ART. 50- Società con presenza di capitale locale

1. Negli Statuti delle società con presenza di capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

ART. 51-Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla Legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

ART. 52-Principi e criteri

1. Il Bilancio di previsione, il Conto Consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economica-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi;
3. Il Regolamento di Contabilità disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specifica le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della Legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo – funzionale tra le sfere di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

ART. 53-Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine di cui al Regolamento di contabilità.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il Revisore risponde delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

ART. 54-Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 55-Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II

FORME COLLABORATIVE

ART. 56-Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 57-Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi della Legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 58-ConSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statuari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 57, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli enti contraenti
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 58 bis-Unioni di Comuni

1. Il Comune favorisce le unioni dei Comuni contermini allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua, altresì, le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
4. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse affidati.

ART. 59-Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi e programmi che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programmi.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare, attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 60-Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incendiandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire pareri su specifici problemi.
5. Il Comune garantisce ai cittadini della UE e agli stranieri regolarmente soggiornati, il godimento dei diritti in materia di partecipazione attribuiti ai cittadini del Comune dal presente statuto. Il Comune recepisce i principi indicati nella Carta Europea e favorisce l'accoglienza e l'integrazione degli stranieri ispirandosi ai principi della solidarietà. Per favorire la loro partecipazione alla vita pubblica locale il Comune assicura un'adeguata informazione e promuove consultazioni su iniziative e questioni di specifico interesse, tramite la distribuzione di questionari, lo svolgimento di sondaggi. Essi hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato dei servizi sociali

ART. 60 Bis-Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio sono stabilite con apposito regolamento

CAPO I

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 61-Principi generali

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 64, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

ART. 62- Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

ART. 62 Bis-Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare per le fasce della popolazione in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

ART. 63-Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione Comunale, per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 64-Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativo.

CAPO II

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ART. 65-Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini hanno diritto a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producono effetti giuridici diretti nei loro confronti o ai quali per legge debbono intervenire;
2. Il procedimento deve essere iniziato entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza;
3. Ove la richiesta o la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione al richiedente tempestivamente e comunque entro 30 giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione, indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine ricomincia a decorrere dal ricevimento della richiesta o domanda regolarizzata o completata.
4. Il Responsabile del Procedimento dà comunicazione dell'avvio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia previsto da legge o da regolamento, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio e, a richiesta, a chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante;
5. L'informazione agli interessati è data mediante comunicazione personale;
6. Nel caso in cui, per il rilevante numero dei destinatari o per l'indeterminatezza degli stessi, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il Responsabile del Procedimento provvede a rendere note le indicazioni mediante avvisi pubblici affissi all'Albo del Comune e negli altri luoghi pubblici.
7. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono prendere visione degli atti del procedimento, tranne quelli riservati per legge o per regolamento e presentare memorie scritte e documenti che il Comune ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento, entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia concluso.
8. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento;
9. I procedimenti devono concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato nei termini stabiliti dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei termini e dei Responsabili dei Procedimenti Amministrativi.

ART. 66-Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si

chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'istanza viene fornita per iscritto entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal Segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

ART. 67-Petizioni

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo con l'indicazione degli estremi di un valido documento di identificazione comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.
4. L'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento della petizione.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone, ciascun consigliere può richiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima adunanza utile del Consiglio comunale.

ART. 68-Proposte

1. I cittadini singoli o associati possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi. Il Sindaco trasmette le proposte, entro 30 giorni successivi, all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria, e ne invia, altresì, copia ai capigruppo presenti in Consiglio Comunale.
2. L'Organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicati negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

ART. 69-Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori rappresentanti di questi ultimi.

ART. 69 bis-Forme di consultazione della popolazione

1. Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.
2. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

CAPO III

REFERENDUM – DIRITTO DI ACCESSO

ART. 70-Referendum

1. Sono consentiti referendum consultivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) Il trenta per cento dei cittadini residenti che abbiano compiuto il 14° anno di età.
 - b) il Consiglio Comunale;
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali .
5. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

6. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

ART. 71-Effetti del Referendum

1. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini residenti che abbiano compiuto almeno 14 anni di età. Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
2. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
3. Nei referendum consultivi, il consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti.
4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 72-Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal vigente Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limite di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituzione dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 73-Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti. Il Comune assicura ai cittadini e agli organismi di partecipazione popolare la conoscenza dei dati significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, mediante affissione di idonei manifesti negli appositi spazi esistenti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalla vigente normativa.

CAPO IV

TUTELA CIVICA

ART. 74-Commissione Civica

1. Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento degli organi del Comune può proporre memoria scritta al Comune stesso chiedendo la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto.
2. Entro venti giorni dalla ricezione della memoria, la commissione di cui al successivo comma, sentito l'interessato, se lo stesso

ne faccia richiesta, propone all'organo che ha emanato il documento la conferma o l'esercizio del potere di autotutela. L'organo competente è obbligato all'emanazione del provvedimento, che può discostarsi dalla proposta con adeguata motivazione.

3. La Commissione è composta da tre cittadini in possesso di requisiti culturali e tecnico-amministrativi, di cui due nominati dalla maggioranza consiliare e uno nominato dalla minoranza consiliare. Partecipa alle sedute della Commissione il Segretario Comunale quale organo di consulenza.
4. La Commissione deve essere nominata dal Consiglio Comunale entro i 45 giorni successivi all'insediamento del Consiglio stesso.
5. Assume la presidenza della Commissione il componente più anziano di età nominato dalla maggioranza consiliare.

ART. 74 Bis-Pari opportunità

1. Sarà assicurata la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune nonché e degli Enti, Aziende ed Istituzioni da essi dipendenti .

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 75-Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. La proposta di modifica dello Statuto può essere presentata al Consiglio Comunale almeno da 5 consiglieri o dal 30% degli elettori, con firma autenticata. La proposta, redatta in articoli, deve essere presentata al Sindaco che, entro 20 giorni, è tenuto a riunire il Consiglio per l'esame della proposta stessa.
3. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

ART. 76-Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla Legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle Leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta al Sindaco, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del presente Statuto.
5. I Regolamenti possono essere sottoposti a referendum nei limiti e con le modalità previsti nel precedente art. 70.
6. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
7. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono, comunque, essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 77-Adeguamento delle fonti normative comunali a Leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, in altre Leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 78-Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono, altresì, essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibile e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità previste dalla legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

ART. 79-Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.